

à Montreux. L'intimée peut cependant être poursuivie à cet endroit à moins qu'elle ne prouve avoir conservé son domicile à Cracovie (cf. RO éd. spéc. 5 p. 122* et suiv.; JAEGER art. 48 LP note 3).

Aux termes de l'art. 48 LP, celui qui n'a pas de domicile fixe peut être poursuivi au lieu où il se trouve, et d'après l'art. 24, al. 2 CC, le lieu où la personne réside est « considéré comme son domicile » « lorsqu'elle a quitté son domicile à l'étranger et n'en a pas acquis un nouveau en Suisse ».

Cette hypothèse est bien réalisée dans le cas particulier, contrairement à l'opinion émise par l'autorité cantonale.

Les époux Weiner sont en séjour ininterrompu en Suisse depuis environ deux ans et rien ne permet de supposer que ce séjour doit prendre fin prochainement. En 1916, le mari de la débitrice a, au contraire, sollicité et obtenu l'autorisation du Ministère autrichien de la Justice de continuer à résider en Suisse. Dans ces conditions, il est à présumer que les époux Weiner ont quitté leur domicile à l'étranger.

Les preuves invoquées pour détruire cette présomption ne sont pas convaincantes. La déclaration du Ministère de la Justice ne prouve pas l'existence d'un domicile à Cracovie, et celle du comité de l'ordre des avocats de Cracovie prouve simplement que M^e Weiner est inscrit au tableau des avocats de cette ville, elle ne prouve pas qu'il y a conservé le centre de son activité et de ses intérêts. Il n'est pas établi en particulier que le mari de l'intimée a encore son étude d'avocat et un appartement à Cracovie. Le fait qu'il prolonge si longtemps son séjour à l'étranger sans exercer sa profession, laisse plutôt supposer qu'il a d'autres ressources pour vivre et que son inscription au tableau des avocats constitue une formalité sans portée décisive pour la question du domicile.

* Ed. gén. 23 | p. 218.

Il y a donc lieu d'écarter comme mal fondé le moyen de l'intimée tiré de son prétendu domicile à Cracovie.

2. — L'instance cantonale n'ayant pas statué sur les conclusions subsidiaires de Dame Weiner tendant à faire annuler la poursuite pour cause d'irrégularité de la notification, la cause doit être renvoyée à l'autorité vaudoise de surveillance pour statuer sur ce point.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites

prononce :

Le recburs est admis dans ce sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'instance cantonale pour statuer sur les conclusions subsidiaires de Dame Weiner.

54. Sentenza 11 ottobre 1917 nella causa Comune di Biasca.

Un pignoramento non preceduto da regolare avviso è annullabile quando in seguito di questa irregolarità il debitore non ha potuto assistervi o farvisi validamente rappresentare. La notifica di atti esecutivi diretti contro un comune dev'esser fatta al suo presidente (sindaco), il quale solo ha veste per rappresentare il comune all'atto del pignoramento. Annullabilità di un pignoramento avvenuto senza regolare avviso e solo in presenza del vice-sindaco.

A. — In un'esecuzione promossa dalla Massa del fallimento della Banca cantonale ticinese in Bellinzona contro il comune di Biasca per l'esazione di 8765 fr. ed accessori, il debitore non fece apposizione e l'avviso di pignoramento gli fu notificato il 5 giugno per il 2 giugno 1917. In seguito, il pignoramento fu rinviato : esso non ebbe luogo che il 15 giugno nel pomeriggio, nella sala municipale, poscia che l'ufficiale ebbe ad attendere due ore il vice-sindaco sig. Silvio Rivera, chiamato appositamente. Il sindaco non era presente

ed il pignoramento venne eseguito sopra una somma di 9600 fr., che tanto il vice-sindaco che l'esattore comunale rifiutarono di consegnare all'ufficio (di Riviera): essa non venne ritirata dall'ufficio se non il 21 seguente dietro esplicita istanza del creditore e coll'intervento della forza pubblica.

B. — Tanto contro il pignoramento 15 giugno che contro il provvedimento succitato del 21 giugno 1917 il debitore sollevò reclamo presso l'Autorità cantonale di Vigilanza, sostenendo, in sostanza, che esso non era stato avvisato del pignoramento eseguito il 15 giugno. Il debitore asserisce inoltre che il 15 giugno fu pignorata somma non esistente, « ipotetica ed invisibile », perchè in realtà essa non si trovava nella cassa comunale e che, del resto, il Consiglio municipale non aveva mai avuto conoscenza, nè dell'esistenza del debito, nè dell'esecuzione, motivi per cui esso domandò in seguito di essere ammesso a sollevare l'opposizione tardiva di cui all'art. 77 LEF.

C. — Con decisione del 12 luglio l'Autorità cantonale di Vigilanza respinse il reclamo basandosi sul rapporto dell'ufficio, secondo il quale il pignoramento, avvisato per il 9 giugno, era stato rinviato ed istanza del debitore, il cui consiglio municipale aveva risolto di pagare il debito: ma che poi, avendo detto consiglio annullata questa risoluzione, l'ufficio « avvertì in Municipio che » avrebbe proceduto senz'altro al pignoramento ».

D. — Da questa decisione il comune di Biasca ricorre al Tribunale federale conchiudendo all'annullazione del pignoramento 15 giugno.

Considerando in diritto:

1° — Omissis.

2° — A mente della giurisprudenza di questa Corte, un pignoramento non preceduto da regolare avviso è viziato di annullabilità, quando in seguito a questa irregolarità il debitore non ha potuto assistervi o farvisi

validamente rappresentare onde far valere la sue ragioni (RU 35 I N° 40; ed. sep. 12 N° 11 e la sentenze ivi citate; JAEGER, commento 5 all'art. 90). Per quali motivi il pignoramento, avvisato per il 9 giugno, non ebbe luogo in quel giorno, è indifferente; sta in fatto che esso fu rinviato e che, se l'ufficio assevera di aver in seguito avvertito verbalmente « in Municipio che avrebbe proceduto senz'altro nei suoi incumbenti », non è constatato a chi esso abbia dato quest'avviso, nè che avesse indicato alla persona, cui lo diede, esattamente il giorno e l'ora del pignoramento, che venne poi eseguito il 15. Ond'è che al pignoramento non assistè il sindaco del comune, ma solo il vice-sindaco, chiamatovi appositamente ed inaspettatamente.

In queste condizioni il pignoramento non può essere mantenuto. Giusta l'art. 65 LEF, la notifica degli atti esecutivi diretti contro un comune (dunque anche di un avviso di pignoramento) deve esser fatta al suo presidente, cioè al sindaco. Il sindaco è dunque la persona che sola ha la facoltà di rappresentare il comune nei confronti di un ufficio di esecuzione e fallimenti: e se, in virtù della legge, l'avviso di pignoramento deve essere notificato, per il comune, al sindaco, ciò vuol dire che la legge lo considera come la sola persona che abbia veste a rappresentarlo anche all'atto dell'esecuzione del pignoramento. È dunque dal sindaco e non da altra persona che l'ufficio deve recarsi per eseguire un pignoramento contro un comune: un pignoramento eseguito presso od in presenza di altri non può quindi considerarsi valido. Che, in dati casi, il vice-sindaco possa sostituire il sindaco nella rappresentanza del comune non entra in linea di conto nel caso in esame, poichè nella fattispecie non si pretende nemmeno che il vice-sindaco sia stato incaricato di ciò fare. Donde segue che il pignoramento querelato deve venir annullato. Vero è che, secondo l'art. 30 cif. 3 LEF, questa legge non si applica all'esecuzione forzata contro un

comune « *semprecchè vi siano in proposito speciali disposizioni cantonali.* » Ma se tali speciali precetti esistessero nel Cantone Ticino, sarebbe stato compito dell'Autorità cantonale di Vigilanza di indicarle ed essa l'avrebbe certamente fatto. Occorre dunque ritenere che speciali disposti cantonali non esistono e che i comuni ticinesi siano sottoposti, in tema di esecuzione, ai precetti comuni della LEF.

La Camera esecuzioni e fallimenti
pronuncia:

Il ricorso è ammesso.

55. **Entscheid vom 12. Oktober 1917 i. S. Parplies.**

Unzulässigkeit der Fortsetzung einer Betreibung auf Grund eines Rechtsöffnungsentscheides, der die Forderung in fremder Währung angibt mit der Bestimmung, dass der Kurs des Zahlungstages massgebend sei.

A. — In der Betreibung der Rekurrentin Frau Marie Parplies in Königsberg gegen Hermann Parplies in Walchwil erteilte der Audienzrichter des Bezirksgerichtes Zürich am 11. August 1917 der Rekurrentin auf Grund eines deutschen Urteils definitive Rechtsöffnung für 5210 Mark 40 nebst Zins und Kosten « in Franken zu leisten zum Tageskurs im Zeitpunkt der Zahlung ». Als die Rekurrentin aber auf Grund dieses Entscheides das Fortsetzungsbegehren stellte, weigerte sich das Betreibungsamt Zürich 6, dem Begehren Folge zu geben, indem es erklärte, die Forderungssumme müsse in Schweizerwährung ausgedrückt sein.

B. — Hierauf erhob die Rekurrentin Beschwerde mit dem Antrag, das Betreibungsamt sei anzuweisen, die Pfändung der Rechtsöffnungsverfügung gemäss zu voll-

ziehen. Sie führte aus: Die Bestimmung des Art. 67 Ziff. 3 SchKG, wonach im Betreibungsbegehren die Forderungssumme in Schweizerwährung anzugeben sei, gelte für das Fortsetzungsbegehren nicht, wenn es sich auf ein Urteil stütze, das auf fremde Währung laute und die Umrechnung zur Zeit nicht ermögliche. Da die Kursschwankungen jetzt sehr gross seien, sei es nicht möglich, eine Umrechnung nach dem Kurs des Tages des Fortsetzungsbegehrens vorzunehmen. Im vorliegenden Falle könne die Schuld jederzeit in Mark bezahlt werden. Deshalb müsse für die Umrechnung der Kurs des Zahlungstages massgebend sein. Werde der Kurs des Verfalltages oder des Tages der Geltendmachung der Forderung für die Umrechnung angewendet, so werde der Gläubiger geschädigt, wenn der Kurs der ausländischen Währung zur Zeit der Zahlung höher sei.

Die obere Aufsichtsbehörde des Kantons Zürich wies die Beschwerde durch Entscheid vom 26. September 1917 mit folgender Begründung ab: « Mit Recht verlangt » das Betreibungsamt, dass, wie im Betreibungsbegehren » die Forderungssumme in gesetzlicher Schweizerwährung » anzugeben ist (Art. 67 Ziff. 3 SchKG), so auch die » Rechtsöffnung den Betrag, in welchem die Betreibung » fortgesetzt werden kann, in gesetzlicher Schweizer- » währung angebe... (JAEGER, Praxis I Note 16 zu Art. » 67, Zeitschr. für Betr. u. K.-R. II Nr. 71... Z.-R. XVI » Nr. 101)... eine vom Verfall bis zur Zahlung zu Un- » gunsten des Gläubigers eintretende Verschiebung des » Kurses würde einen infolge des Verzuges eingetretenen » Schaden bedeuten, welcher als solcher vom Gläubiger » besonders geltend zu machen ist... »

C. — Diesen Entscheid hat die Rekurrentin am 3. Oktober 1917 unter Erneuerung ihres Begehrens an das Bundesgericht weitergezogen.